REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico Servizio 10 "Sanità Veterinaria"

Prot./Servizio 10/ n. 60321

Palermo, 06/09/2018

Oggetto: Chiarimenti in merito al rilascio del codice aziendale univoco di identificazione per gli allevamenti apistici

Ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinaria Delle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia Loro sedi

E, p.c. Al Ministero della Salute Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio III Roma

> Agli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni della Sicilia tramite l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia- A.N.C.I. - Sicilia Palermo

All'Associazione Allevatori Ape Siciliana Via Imera, 2 90016 Collesano (PA) info@apesiciliana.it

All'Associazione Regionale Apicoltori Siciliani Via Remo Sandron, 63 90139 Palermo aras@apicoltorisiciliani.it

All'Associazione Provinciale Apicultori Catanese Via Garibaldi, 144 95019 Zafferana Etnea (CT) info@associazioneapac.it

Alla Federazione Italiana Apicoltori Sicilia Via Mario Rapisardi, 9 90144 <u>Palermo</u> faisicilia@federapi.biz

Pervengono a questo Dipartimento segnalazioni di difformità interpretative e di comportamenti a proposito della conclusione delle istruttorie per l'attribuzione, tramite S.C.I.A. sanitaria, del codice identificativo univoco di allevamento per l'avvio di attività di apicoltura.

Viene segnalato, in particolare, che talune Aziende Sanitarie Provinciali e taluni Distretti territoriali negano l'attribuzione del codice univoco in assenza dell'Allegato E-1 (segnalazione di inizio attività ai fini della registrazione) a corredo della S.C.I.A. sanitaria richiedendo la presenza, nello stesso contesto aziendale, di un laboratorio di smielatura.

Al riguardo, pare opportuno fare presente che l'avvio di una attività apistica non necessariamente presuppone la produzione di miele da immettere in commercio per il consumo umano, potendosi verificare situazioni orientate alla produzione di sciami o nuclei per l'impollinazione in pieno campo o in serra; oppure, ancora, situazioni orientate verso la produzione e la commercializzazione di regine. In altri casi è possibile che l'apicoltore, pur orientandosi verso la produzione di miele alimentare, scelga di avvalersi di laboratori sociali o consortili o, ancora, di laboratori operanti in conto terzi.

In tali casi si ritiene di potere precisare che all'operatore può essere attribuito il codice, previa presentazione del modello Allegato E-1 che individui come tipologia di attività "produzione primaria" con la specificazione dell'orientamento produttivo (regine, sciami, nuclei, etc...) e, nel caso l'operatore si avvalga di un laboratorio sociale, consortile o conto terzi, dell'indicazione del laboratorio di smielatura e dei relativi estremi di registrazione ai sensi del Regolamento n. 852 del 2004.

La presente nota, per una più ampia divulgazione, viene pubblicata sul sito di questo Dipartimento ed è consultabile alla sezione "Aree tematiche" => "Sanità Veterinaria".

Il Dirigente Generale (Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del Servizio